

Studio Legale d'Ambrosio Borselli

Via Posillipo, 56/85 - 80123 - Napoli

Tel. 0814206164

PEC: studioborselli@pec.it**TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTAGIRONE****UFFICIO FALLIMENTARE****R.G.P.U. 31-1/2024****Integrazioni alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 e 67 D.Lgs.****14/2019**

Per: i sigg.ri **Mario Burgaretta** (CF. BRGMRA63M13C351G), nato a Catania il 13.08.1963 e **Giuseppa Sofia Masi** (CF MSAGPP62L68C351R), nata il 28.07.1962 a Catania (CT), entrambi residenti in San Michele di Ganzaria (CT), alla via IV Novembre n. 197, rappresentati e difesi all'avvocato Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli (C.F. DMBDRD71E22f839L fax 081.4206164, posta elettronica certificata studioborselli@pec.it) ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti,

PREMESSO

- che, in data 20.11.2024, i sigg.ri **Mario Burgaretta e Giuseppa Sofia Masi**, trovandosi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 147/2020 e non ricorrendo cause ostative ex art. 69 D.Lgs. n. 14/2019, presentavano dinanzi Codesto Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredato della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, avv. Tinto, nonché degli allegati richiamati nel ricorso e nella predetta relazione;
- che la procedura veniva rubricata sub n. R.G.P.U. 31-1/2024 ed assegnata alla cognizione del giudice dott.ssa Oriana Calvo;
- che, con provvedimento del 25.11.2024, il giudice, letta la proposta, assegnava agli istanti il termine di 15 giorni per apportare le integrazioni richieste e produrre la documentazione a supporto.

Tanto premesso, i **sigg.ri Burgaretta e Masi**, ut supra rapp.ti, difesi e dom.ti, riportandosi integralmente al ricorso introduttivo della procedura *de qua*, alla relazione particolareggiata del Gestore della Crisi ed ai documenti allegati e depositati in atti, con il presente atto intendono integrare ovvero apportare modifiche alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salvo errori ed omissioni, come onerato dall'Ill.mo Giudice adito



I. Sulla dichiarazione dei redditi dei sig.ri Burgaretta e Masi

Preliminare rilievo evidenziato dall'odierno giudicante attiene la mancata allegazione alla proposta presentata delle dichiarazioni dei redditi dei sig.ri Burgaretta e Masi.

In particolare, mancano le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2021 e 2023 del sig. Burgaretta e le dichiarazioni dei redditi degli anni 2021,2022 e 2023 della sig.ra Masi.

Per quanto attiene il sig. Burgaretta, per mero errore non è stato allegato al ricorso introduttivo della presente procedura la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2023, che pertanto si allega in detta occasione (doc. 34), diversamente si da atto che alcuna dichiarazione è stata presentata per l'anno 2021.

Viceversa, la sig.ra Masi non ha presentato alcuna la certificazione all'agenzia delle entrate relativa agli ultimi anni.

Ciò premesso, si allegano alla presente integrazione due dichiarazioni, separate, la prima sottoscritta dal sig. Burgaretta, la seconda dalla sig.ra Masi, con la quale rendono entrambi noto all'odierno giudicante la circostanza per cui non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi, il primo relativa all'anno 2021, la seconda relativa agli anni 2021, 2022 e 2023 (doc. 35 e doc. 36).

II. Sulle indennità della sig.ra Masi e le sue effettive entrate in relazione all'attività imprenditoriale

Per quanto attiene le dichiarate indennità percepite occasionalmente dalla sig.ra Masi dalla società La rosa dei venti brokers srl, la presente difesa è consapevole che trattasi di un dato non preciso, come correttamente rilevato dall'odierno giudicante, ma allo stesso modo rende noto, per trasparenza e piena collaborazione, che, per lo meno fino ad oggi, le entrate della sig.ra Masi in relazione all'attività di impresa erano invero così gestite, trattandosi tra l'altro di una attività di stampo familiare.

Tuttavia, considerata la circostanza per cui è strettamente necessario ai fini della presente procedura essere più precisi ed è necessario garantire certezza e definitività anche ai fini della quantificazione della rata mensile da versare nell'interesse dei creditori, la presente difesa procede al deposito del verbale di assemblea ordinaria della società La rosa dei venti brokers srl tenutasi in data 5 dicembre 2024. (doc. 37)

Si da atto, infatti, che la sig.ra Masi, a seguito della richiesta di precisazione e/o integrazione richiesta dall'odierno giudicante si è immediatamente attivata in tal senso.

Sicché il 5 dicembre scorso, su richiesta di convocazione della stessa, si è riunita l'assemblea della società regolarmente costituita per discutere e deliberare l'attribuzione di un importo fisso mensile a titolo di rimborso spese a favore della sig.ra Masi, a partire dal mese successivo alla delibera stessa.



A seguito di discussione, all'unanimità, è stato deliberato l'apporto mensile di euro 500,00 a titolo di rimborso spese a favore della sig.ra Masi, che sarà senz'altro sufficiente al fine di integrare in maniera stabile la pensione del sig. Burgaretta e garantire la copertura della rata mensile di euro 1.000,00 come quantificato nella proposta di ristrutturazione depositata in atti.

III. Sulla qualifica soggettiva di consumatore della sig.ra Masi

Quanto sopra premesso non priva la sig.ra Masi della sua qualifica di consumatore.

Sul punto, l'odierno giudicante ritiene che con riguardo alla qualificabilità o meno della sig.ra Masi quale consumatrice risulta necessario verificare *“l'effettivo svolgimento di attività di impresa”* della stessa nonché *“la misura dei costi e delle entrate legate a tale attività”*.

Ebbene, ferma la circostanza per cui la sig.ra Masi risulta essere formalmente amministratrice della La rosa dei venti Brokers srl, la stessa ha sostenuto come unico costo legato all'attività della società solamente il versamento della quota di capitale versato in occasione dell'atto di costituzione, pari precisamente ad euro 850,00, come risulta a chiare lettere anche dalla visura depositata in atti.

Si tratta evidentemente di un apporto di capitale talmente esiguo che senz'altro non ha inciso sul patrimonio della sig.ra Masi né lo ha ridotto nell'interesse dei suoi creditori.

Quanto invece alle entrate legate all'attività ci si riporta a quanto argomentato al punto II della presente integrazione, precisando che allo stato non sono state deliberate distribuzioni degli utili della società.

Fermo quanto sopra, se ciò non bastasse, va precisato che la sig.ra Masi, nell'ambito della presente ristrutturazione non intende agire per scopi propri dell'attività di impresa, ma viceversa per scopi ad essa del tutto estranei.

Invero, dalla lettura dell'estratto conto dell'Agenzia delle Entrate, i debiti di natura imprenditoriale emergenti a carico della sig.ra Masi (pari ad euro 24.620,27, salvo errori di calcolo - come da suddivisione ampiamente chiarita nella proposta depositata, vedasi pag. 7 e ss) sono tutti riferiti e/o riferibili alla precedente attività della ditta individuale svolta dalla stessa, dal 2009 al 2017 - anno in cui è formalmente cessata la ditta.

Le due società La rosa dei venti broker e La rosa dei venti brokers srl, allo stato uniche società attive, infatti, non hanno debiti.

Di conseguenza la sig.ra Masi partecipa alla presente procedura di ristrutturazione nella qualità di consumatrice, insieme al marito, per il risanamento della propria esposizione debitoria derivante principalmente dalla insostenibilità delle rate del mutuo, a cui si sono affiancati ulteriori debiti derivanti da finanziamenti, cessione del quinto, contravvenzioni e imposte non pagate e, in (minima) parte, debiti derivanti anche da una precedente attività imprenditoriale della sig.ra Masi. (cfr. Tribunale di Grosseto, 22 giugno 2012, per cui *“E' ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista (ossia tanto di natura imprenditoriale e/o*



professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito, secondo i criteri indicati da Cass. 2016/1869").

A parere di chi scrive, nulla osta alla sig.ra Masi di accedere alla presente procedura per tutte le considerazioni già ampiamente espresse nel ricorso introduttivo e che si ribadiscono anche oggi.

Del resto, è necessario ai fini della ammissibilità/omologa del piano porre l'attenzione sulla qualità dei debiti da ristrutturare, in sé considerati e nella loro composizione finale, quindi nel caso di specie si tratterebbe di porre l'attenzione (anche) su debiti di natura imprenditoriale contratti dalla sig.ra Masi che sono:

- a) in percentuale esigua rispetto all'esposizione debitoria complessiva (pari al 5% del totale);
- b) relativi ad una attività cessata e non più proseguita (si ribadisce che la ditta individuale è cessata nel 2017). (cfr. *ex multis* Tribunale di Caltanissetta, 1 giugno 2022, per cui *"Può essere considerato 'consumatore', ai fini della procedura di sovraindebitamento anche il debitore che sia stato imprenditore o professionista, ovvero che mantenga tale qualifica al momento della presentazione del piano, con il quale si proponga la ristrutturazione, oltre che dei prevalenti debiti privati e consumeristici, anche di quelli maturati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta"* (nello stesso senso, Tribunale di Pesaro, 20 settembre 2023; Trib. Reggio Emilia, 9 maggio 2023; Tribunale di Reggio Emilia 20 ottobre 2022, est. Boiardi e 13 febbraio 2023; Tribunale di Spoleto 23 dicembre 2022, est. Trabalza)

IV. Atti di straordinaria amministrazione

Da ultimo, in merito alle richieste integrazioni relative agli atti di straordinaria amministrazione compiuti dai coniugi Burgaretta/Masi si precisa quanto segue e si allega documentazione a sostegno.

- a) Circa l'acquisto della autovettura Volvo XC60, targata FG526AB, in data 21.08.2024, si precisa, come anticipato nel ricorso, che lo stesso è stato eseguito dalla sig.ra Marino Francesca, madre della sig.ra Masi e, ad oggi, pensionata.

Si tratta di un acquisto eseguito a titolo di regalo e/o donazione di modico valore da parte della madre alla sig.ra Masi, alla quale, infatti, è stata da subito intestata l'autovettura, ciò attesa la difficoltà economica nella quale versano i presenti deducenti e la necessità di avere un mezzo di trasporto adeguato ed efficiente sia per la sig.ra Masi, sia per il sig. Burgaretta, sempre tenuto a controlli e visite costanti e continue.

Gli stessi infatti non possedevano una autovettura dal 2019 e la difficoltà nel reperire la disponibilità di altri per accompagnamenti/spostamenti, tra amici e parenti, era sempre più evidente.



Per bontà d'animo quindi la madre della sig.ra Masi ha attinto ai propri risparmi per cercare, almeno in minima parte di "alleggerire" la condizione della figlia e del cognato.

Si procede, pertanto, al deposito del bonifico eseguito per l'acquisto dell'autovettura pari all'importo di euro 8.000,00, la cui differenza rispetto al prezzo di acquisto è stata versata in contanti, sempre da parte della sig.ra Francesca Marino. (doc. 38)

- b) Circa, invece, la costituzione della società La rosa dei venti brokers srl della quale la sig.ra Masi è amministratrice, si precisa che la stessa non ha inciso sulla debitoria e/o comunque sulla condizione economica della sig.ra Masi dal momento in cui la stessa ha versato all'atto di costituzione della società solamente un apporto di capitale iniziale pari ad euro 850,00 (cfr. doc. 8 visura camerale BROKERS, depositata in atti)

Un importo, quindi, esiguo e trascurabile soprattutto in relazione alla debitoria complessiva dei coniugi Burgaretta e in ogni caso che ha senz'altro recuperato a seguito delle indennità percepite periodicamente dalla società stessa.

Ciò detto, a parere di chi scrive, seppure la costituzione di una società sia qualificabile come atto eccedente l'ordinaria amministrazione, non pare ad ogni modo aver alterato, inciso e/o pregiudicato la consistenza del patrimonio e la situazione economico-finanziaria della sig.ra Masi, come rappresentata in atti.

Ebbene, come discusso già in occasione della presentazione della proposta di ristrutturazione, la sig.ra Masi ha sempre tentato di salvaguardare la propria famiglia e garantire loro per quanto nelle sue possibilità una vita dignitosa, soprattutto al fine di ripianare le ingenti uscite familiari pregiudicate dalle urgenti problematiche di salute del marito.

Dette attività sono culminate nel 2023 con la costituzione della società La rosa dei venti brokers srl, di cui è, ad oggi, amministratrice e grazie alla quale, tra le altre, è in grado di partecipare, insieme al marito, alla determinazione della quota rateale da versare ai propri creditori alla luce della proposta di risanamento presentata.

Tanto premesso, i deducenti chiedono l'integrale accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo della presente procedura, quindi l'ammissione e la successiva omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, come integrata dalla presente, salvo che l'Ill.mo Giudice delegato ritenesse necessarie ulteriori integrazioni, cui si anticipa sin d'ora la piena disponibilità dei sig.ri Burgaretta/Masi ad eseguire.

Napoli, 06 dicembre 2024

Avv. Edgardo Diomede d'Ambrosio Borselli

